



N. 5001/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI MAMMONE

- Presidente -

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO

- Rel. Consigliere -

Oggetto

Obbligazione contributive; socio amministratore; doppia iscrizione

Ud. 03/02/2014 - CC

R.G.N. 28661/2011

non 5001

Rep.

CM.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28661-2011 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE X in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore nonché mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) SpA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

NA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CANESTRELLI ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SANDRI PIERGIORGIO, ZOLI CARLO, giusta mandato a margine  
del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 42/2010 della CORTE D'APPELLO DI  
TRENTO - Sezione Distaccata di BOLZANO del 10.11.2010,  
depositata il 19/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
03/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito per il ricorrente l'Avvocato Ester Sciplino (per delega avv.  
Antonino Sgroi) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato Roberto Canestrelli che si  
riporta agli scritti.



r.g.n. 28661/2011 INPS c/ NA

Oggetto: obbligazione contributiva; socio amministratore; doppia iscrizione

### Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 3 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:
2. "Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta da NA  
avverso la cartella esattoriale portante un credito dell'Inps per contributi relativi alla gestione commercianti del N , quale amministratore della GI s.r.l., il quale era già iscritto alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, sostenendo, l'Istituto, l'obbligo alla doppia contribuzione presso entrambe le gestioni.
3. La Corte territoriale rigettava l'appello, sul rilievo che il N doveva essere iscritto presso un'unica gestione e cioè presso quella in cui svolgeva l'attività prevalente, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 che era quella di amministratore, per la quale era già iscritto alla suddetta gestione separata.
4. Avverso detta sentenza l'Inps ricorre sostenendo l'obbligo alla doppia contribuzione.
5. La parte intimata ha resistito con controricorso.
6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17076 dell'8/08/2011; Cass. 9803 del 2012), per la quale "in caso di esercizio di attività in



forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208".

7. È stato infatti emanato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: «La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26».

8. Ossia, questo criterio dell' "attività prevalente" non opera per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria



introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi. Ha infatti previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del cit. testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36.

9. Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio dell' "attività prevalente"; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
10. Non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio – dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di *fictione juris* per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle



relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa - quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale.

11. Questa essendo, quindi, la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica, la controversia in esame è di agevole soluzione perché il concorso di attività della parte intimata è, nella specie, tra quella di lavoro autonomo (come amministratrice della società), soggetta *ex se* alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa.
12. Infine la legge di interpretazione autentica è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte Costituzionale".
13. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
14. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, non infirmata dalla memoria critica depositata dall'intimato, ritenendo manifestamente fondato il ricorso che va, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.
15. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito e rigettarsi l'opposizione.
16. Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo.



P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione a cartella di pagamento. Compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 3 febbraio 2014.

IL PRESIDENTE

Giovanni Mammone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA


oggi. - 4 MAR. 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DI PRIMA



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DI PRIMA



CASSAZIONE.NET